

**Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO IN ATTUAZIONE DELL'INTESA STATO REGIONI ENTI LOCALI DEL 20.10.2016 E SUCCESSIVI ATTI REGIONALI DI RECEPIMENTO – APPROVAZIONE.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso:**

**che** questo ente è dotato di Regolamento Edilizio Comunale, originariamente approvato quale elaborato del Piano Regolatore Generale, con la D.G.R.V. n. 3243 del 23.09.1997, che ha approvato - con la introduzione di modifiche d'ufficio - il primo Piano Regolatore Generale del Comune di San Giorgio in Bosco;

**che** successivamente il citato Regolamento edilizio, è stato oggetto di modificazioni approvate attraverso anche varianti parziali (nn. 4 – 12 – 21 – 22) e semplificate al P.R.G., approvate secondo l'art. 50, co. 4 della L.R. 61/1985;

**che** secondo la L.R. 11/2004, sopravvenuta, e i relativi atti di indirizzo regionali, nonché secondo il D.P.R. 380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il Regolamento Edilizio è divenuto un atto autonomo, non facente parte del Piano Regolatore Comunale (P.I. e PAT);

**che** in data 20 ottobre 2016 è stata sancita, in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, l'intesa riguardante l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

**che**, la Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo, di cui all'Intesa sopraindicata, stabilendo il termine entro il quale i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi in centottanta giorni decorrenti dalla data di approvazione del provvedimento regionale di recepimento, vale a dire entro il 21 maggio 2018, termine successivamente slittato (dalla DGRV n. 669/2018 dall'art. 17 della L.R. 14/2019) con la precisazione che *“ in ossequio al già citato principio di “invarianza urbanistica” anche una volta adeguati i regolamenti edilizi comunali al RET, le definizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali potranno esplicitare la loro capacità conformativa solo a seguito della successiva approvazione di strumenti urbanistici redatti in funzione di tali definizioni”*;

**che** per dare corso ai succitati adeguamenti, sia con riguardo al nuovo Regolamento edilizio sia con riguardo alla connessa variante al Piano degli Interventi, è stato conferito incarico al dott. Mauro Costantini - urbanista, giusta Determinazione n. 10 del 30.12.2019, n. 404 Reg. Gen.le, del competente responsabile della 2<sup>a</sup> Area;

### **ciò premesso;**

**VISTA** l'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268;

**VISTE** le Deliberazioni di Giunta Regionale del Veneto:

- n. 1896 del 22 novembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 116 del 1° dicembre 2017;

- n. 669 del 15 maggio 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 51 del 25 maggio 2018;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**Evidenziato** che i contenuti del nuovo Regolamento sono stati esposti ai professionisti operanti nel territorio, appositamente invitati (prot. n. 16736 del 7.12.2020) all'incontro tenuto in data 10.12.2020 presso la Sala del Consiglio, raccogliendo positivo riscontro da parte dei partecipanti;

**VISTO** il Regolamento Edilizio predisposto dall'urbanista incaricato, pervenuto agli atti in data 16.12.2020 con prot. n. 17164, allegato sub A) alla presente proposta di deliberazione e ritenuto di approvarlo;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** l'art. 48 ter della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

**Dato atto** che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs. 33/2013, il presente schema di provvedimento è stato pubblicato a far data dal 21.12.2020 sul sito Amministrazione Trasparente – Sezione Pianificazione e governo del territorio;

**Ritenuto** pertanto di approvare l'allegato Regolamento Edilizio – variante 2020, la cui entrata in vigore comporterà l'abrogazione di quello precedente;

**Visti** gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti:

Presenti: n.

Favorevoli: n.

Astenuti: n.

Contrari: n.

## **D E L I B E R A**

- 1) **di approvare** ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell'Intesa 20 ottobre 2016, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, nonché delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1896/2017 e n. 669/2018, l'allegato Regolamento Edilizio, che disciplina l'attività edilizia nel Comune di San Giorgio in Bosco;
- 2) **di dare atto** che in ossequio al già citato principio di “invarianza urbanistica” le definizioni uniformi del Regolamento Edilizio sub 1) aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, esplicheranno la loro capacità conformativa solo a seguito della successiva approvazione della variante al Piano degli Interventi, redatta in funzione di tali definizioni;
- 3) **di dare atto** che l'entrata in vigore del Regolamento in approvazione comporterà la contemporanea abrogazione del precedente Regolamento Edilizio in premesse citato;
- 4) **di demandare** al competente responsabile del servizio l'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- 5) **di dichiarare**, con separata votazione \_\_\_\_\_ la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>^</sup>, del D.Lgs. 267/2000.